

San Marino, 7 aprile 2024

Istanza **n.3**

Arengo del
07/04/2024

Agli Eccellentissimi

CAPITANI REGGENTI della Repubblica di San Marino

Palazzo Pubblico - SAN MARINO

I sottoscritti cittadini sammarinesi, firmatari di questa Istanza d'Arengo, valendosi delle facoltà loro concesse dagli Statuti e dalle Leggi dell'Antica Repubblica di San Marino si rivolgono all'Ecc.ma Reggenza affinché venga sottoposta all'esame del Consiglio Grande e Generale la seguente Istanza d'Arengo:

ISTANZA D'ARENGO

avente per oggetto: **estensione delle previsioni di cui dell'art. 2 del decreto delegato 15 luglio 2022 n.105 a soggetti non iscrivibili nelle liste di collocamento, limitatamente agli aspetti contrattuali.**

Il richiamato articolo 2 prevede misure per l'inserimento lavorativo riservate a soggetti iscritti e/o iscrivibili alle liste di avviamento al lavoro, e non occupati, che nella loro vita professionale abbiano lavorato meno di 12 mesi continuativi, o comunque meno di 24 mesi se non continuativi.

Questo è un importante strumento per avvicinare e formare giovani unendo formazione e certezza contrattuale per livelli contributivi pari o superiori alla seconda categoria, con sostegno direttamente proporzionale alla qualifica o specializzazione della mansione.

Durante il periodo di inserimento, considerato il minor rendimento del lavoratore e dei costi aziendali per la formazione e l'addestramento, il datore di lavoro corrisponde compensi mensili crescenti dal 75% al 90% della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica e livello retributivo finali previsti dalle declaratorie dei contratti collettivi di lavoro, arrivando a far conseguire anche qualifiche specializzate pari alla quarta o superiore.

Altresì, le retribuzioni dei lavoratori assunti ai sensi del presente articolo sono esentate dall'imposizione contributiva nella misura del 50%, elevato al 75% nel caso l'assunzione riguardi lavoratori di sesso femminile.

Questo strumento, sicuramente importante e valido per gli obiettivi proposti, incontra in molti mestieri artigiani, o riconducibili all'artigianato, il limite della reperibilità di personale interessato ed il limite che non possa essere esteso a personale non iscrivibile nelle liste di collocamento.

Per quanto sopra, vista la difficoltà di reperire personale in molti settori e/o la difficoltà di formarlo, richiediamo che per coloro che non sono iscrivibili nelle liste, l'articolo 2 possa essere esteso limitatamente per la parte contrattuale, senza esenzione dall'imposizione contributiva, così da avere una pariteticità contrattuale con i soggetti sammarinesi, senza oneri legati al sistema previdenziale pubblico.

Con deferenti ossequi.

Seguono le firme